




Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER
LE MARCHE

Prot. N° *Allegati*

CORTE DEI CONTI



0000930-05/03/2013-SC_MAR-T71-P

 Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

000053	08/03/2013
CAL_MARCHE	A

**Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche**
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere della Provincia di Pesaro e Urbino - nota prot.n. 12710/2013 del 14.2.2013.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. **13/2013/PAR** approvata nell'adunanza del **27 febbraio 2013** concernente l'oggetto.

p. Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa *Angela Rosaria Pezzi*)

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Del. n. 13 /2013/PAR

nell'adunanza del 27 febbraio 2013

composta dai magistrati:

Cons. Fabio Gaetano GALEFFI - Presidente f.f.

Cons. Andrea LIBERATI - componente- relatore

Ref. Valeria FRANCHI - componente

PARERE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta di parere da parte della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 12710 del 14/02/2013, acquisita a prot. n. 748 del 19/02/2013;

VISTO l'atto prot. n. 840 del 25 febbraio 2013, con cui è stata convocata la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore dottor Andrea Liberati;

FATTO

La provincia di Pesaro e Urbino ha formulato parere inerente la richiesta, sottoscritta da alcuni dipendenti del servizio 3.2 "Viabilità", di pagamento di somme inerenti la ripartizione e liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 92 c. 5 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e riferita agli interventi straordinari di ripristino delle condizioni di sicurezza facenti seguito all'emergenza neve del febbraio 2012.

La richiesta, a firma del Dirigente del Servizio 2.2 e in allegato anche da parte di alcuni dipendenti provinciali del Servizio 3.2, precisa che, a parere degli scriventi, gli interventi di cui viene chiesto il pagamento, nonché gli interessi di mora, è in regime di prestazione di servizio e quindi di compenso incentivante e non di lavori pubblici, come da capitolato allegato alla richiesta. Viene allagato anche copia della deliberazione di Giunta provinciale n. 45 del 15/02/2002 relativa alla presa d'atto dell'integrazione del contratto collettivo decentrato.



aziendale per l'anno 2001 dei dipendenti provinciali dell'area non dirigenziale, all'interno del quale sono disciplinati i criteri di ripartizione degli incentivi, di cui alla legge n. 109/1994, per i lavori appaltati dall'Amministrazione Provinciale.

DIRITTO

La richiesta di parere è stata sottoscritta dal Dirigente del Servizio.

Alla stregua dell'indirizzo interpretativo a cui si attiene la Corte circa la legittimazione del soggetto a proporre i pareri, che si basa sulle indicazioni nel documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, la richiesta è inammissibile sotto il profilo soggettivo.

In questi termini si sono espresse questa Sezione con parere 507 del 25 luglio 2010 e la Sezione Abruzzo con pareri 314 del 10 settembre 2009 e 7 del 21 febbraio 2011.

La sottoscrizione ad opera di un soggetto diverso da quello che rappresenta legalmente l'ente (Sindaco o Presidente della provincia), e che non sia in grado di impegnarlo verso l'esterno, non è sufficiente infatti, a radicare validamente l'avvio del procedimento consultivo ad opera della Corte dei conti.

Resta di conseguenza assorbito il profilo oggettivo.

P.Q.M.


La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2013.


Il relatore

Andrea Liberati



Il Presidente f.f.

Fabio Gaetano Galeffi



Depositata in Segreteria in data
Il direttore della Segreteria

Carlo Serra



1 MAR. 2013